



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Puglia	Legge n. 30 del 30/11/2022	BUR n°131 del 01/12/2022
ID:PU22030	Proposta DAR: Rinuncia impugnativa	(Scadenza 30/01/2023)

Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022- 2024.

Nella seduta del 30 gennaio 2023 il Consiglio dei ministri ha deliberato l'impugnativa della legge Puglia n. 30/2022 la quale prevede, all'art. 23, che - in relazione alle condizioni orografiche, morfologiche e demografiche della Regione - il valore soglia di efficienza delle 200mila prestazioni che le strutture private accreditate devono garantire per essere contrattualizzate sia riferito all'aggregazione nel suo complesso e non alla singola struttura.

Ciò si discosta dalla normativa statale (art. 29 del decreto-legge n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021 e relativa disciplina applicativa di cui al DM del Ministro della salute del 30 dicembre 2021) che fissa invece tale soglia minima (200mila esami di laboratorio complessivamente erogati nell'anno) come riferita all'attività di ciascuna struttura sanitaria erogante prestazioni di diagnostica di laboratorio.

La disposizione regionale, discostandosi dalla normativa statale, viola quindi i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente della tutela della salute ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. ed è stata pertanto impugnata.

In pendenza del giudizio ed in vigenza dell'art. 23 impugnato, la Regione redigeva la D.D. n. 47 del 27 febbraio 2023, quale atto ricognitivo delle reti laboratoristiche private accreditate esistenti in Puglia nell'esercizio 2023 che prevedeva una clausola risolutiva espressa nel caso di accoglimento del ricorso innanzi la Corte costituzionale. Si segnala che nel ricorso avverso tale art. la Regione Puglia non risulta essersi mai costituita.

Successivamente l'art. 23 della legge Puglia n. 30/2022 è stato abrogato dall'art. 6 comma 1 della legge Puglia n. 9/2023. In relazione a tanto, il Ministero della Salute ha comunicato il proprio nulla osta alla rinuncia all'impugnativa.

Circa la mancata applicazione medio tempore della normativa

impugnativa, va segnalato che l'art. 6 comma 2 della legge Puglia n. 9/2023 ha disposto che "la Giunta regionale con successivi provvedimenti annulla gli atti che costituiscono applicazione della stessa norma abrogata".

Purtuttavia, prima di dare attuazione all'annullamento degli atti derivati, l'art. 29 del decreto-legge n. 73/2021, in materia di incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, veniva modificato dall'art. 4, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023. La norma ora dispone che per gli anni 2021 e 2022, le Regioni possono riconoscere un contributo alle strutture che entro il 31 dicembre 2023 si adegueranno progressivamente ai predetti standard, per garantire la soglia minima di efficienza di 200mila esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche.

La novella ha così differito dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per completare il processo di efficientamento della rete laboratoristica pubblica e privata accreditata, processo rimasto subordinato alla volontà delle singole Regioni (cfr. nota della Direzione Generale del Ministero della Salute del 26 aprile 2023) le quali devono manifestare la volontà di avvalersene, rimodulando l'applicazione del crono-programma - già approvato dal comitato LEA, nel caso della Regione Puglia, nella seduta del 6 maggio 2022.

Quindi, il 29 maggio 2023 la Regione trasmetteva alla Direzione Generale del Ministero della Salute il nuovo crono-programma. Le determinazioni inviate al Ministero erano già state partecipate il 4 maggio 2023 alle strutture private accreditate ed il 19 maggio 2023 alle Direzioni Generali delle ASL.

Da tutto quanto sopra, la Regione ha confermato che il completamento dell'efficientamento della rete dei laboratori verrà conseguito in conformità alla normativa statale succitata, e non già, della normativa impugnata ed abrogata.

Pertanto, si ritiene possibile procedere alla rinuncia totale all'impugnativa avverso la legge Regione Puglia n. 30/2022.